

Ricevuta di avvenuto pagamento - n. 505437236

Contraente: COOP. SOCIALE ONLUS P. G. FRASSATI COOPERATIVA
Codice fiscale o Partita IVA: 01587940204
Residenza: VIA CADUTI DI NASSIRIYA 331 - 46013 CANNETO SULL'OGGIO (MN)
Polizza n. 505437236
Prodotto: Allianz Enterprise Liability

Agenzia: PIADENA - 342000
Subagenzia: 0

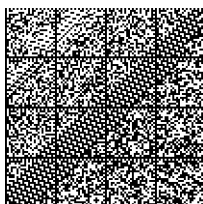
Gentile cliente,

il premio della polizza suindicata pari a euro 7.995,00 è stato pagato il giorno 05/01/2024.

La presente ricevuta attesta la validità della copertura assicurativa, che ha effetto dalle ore 24:00 del giorno di decorrenza indicato in polizza: 07/01/2024.

La ricevuta di avvenuto pagamento costituisce parte integrante della polizza.

Allianz S.p.A.
Giuliana Casamassima Bruno Galeazzi



Scheda di Polizza

Contraente - Assicurato

Ragione Sociale: COOP. SOCIALE ONLUS P. G. FRASSATI COOPERATIVA
Codice fiscale/Partita IVA: 01587940204
Indirizzo: VIA CADUTI DI NASSIRIYA 331
C.A.P.: 46013 Città: CANNETO SULL'OGLIO (MN)

Attività

Descrizione attività: Realizzazione e manutenzione del verde pubblico e privato con realizzazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di impianti di irrigazione, potature, semine, commercio di fiori, piante, bulbi, confezionamento, etichettatura di generi vari, custodia e pulizia della palestra Comunale di Canneto s/O.
Sono comprese tutte le attività svolte dalla Contraente.
Fatturato: 4.700.000,00 euro

Attività

Descrizione attività: Raccolta dei rifiuti solidi urbani e pulizia strade.
Fatturato: 800.000,00 euro

Durata

Decorrenza: dalle ore 24:00 del 07/01/2024* Scadenza: ore 24:00 del 07/01/2025
Durata: anni 1 / mesi 0 / giorni 0

* L'Assicurazione ha effetto, in ogni caso, dal giorno del pagamento del Premio, come disciplinato dall' Art. "Decorrenza dell' assicurazione e pagamento del premio" delle Condizioni di assicurazione.

Disciplina del contratto

Il presente contratto è disciplinato dagli articoli delle Condizioni di assicurazione comprensive del glossario ed. 122-15/12/2020

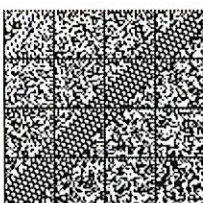
Sezioni operanti e dettaglio premi (importi espressi in euro)

Sezioni per l' Assicurato	Premi lordi annui
RCT/RCO Imprese Edili Imprese Industriali Rischi Diversi	15.990,00
Totale	15.990,00

Premio

Importo annuo comprensivo delle imposte: 15.990,00 euro
Periodicità del pagamento: Semestrale
Importo alla firma: 7.995,00 euro
Prossima data di pagamento: 07/07/2024

Informazioni sul premio



01K 00005054372366



Polizza n. 505437236

Scheda di Polizza

Il Contraente può utilizzare, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:

1. assegni bancari o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma *on line*, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni con il limite di settecentocinquanta (750) euro annui per ciascun contratto.

Altri estremi contrattuali

Contratto: sostituzione
Polizza sostituita: n. 502166381
Polizza a regolazione premi

Prodotto: ALLIANZ ENTERPRISE LIABILITY

Condizioni particolari di polizza

Proroga del termine di pagamento del Premio
Giorni di mora previsti: 30
Proroga del termine per la denuncia dei sinistri
Giorni: 20

Dettaglio delle garanzie prestate

Sezione RCT/O Rischi Diversi

Oggetto dell'Assicurazione:

L'Assicurazione viene prestata per la Responsabilità Civile verso Terzi e verso Prestatori di Lavoro derivante all' Assicurato dall'esercizio dell'attività sopra indicata, nei limiti dei massimali sotto riportati, alle condizioni e con i limiti specificati nella presente polizza.

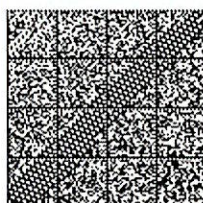
Conteggio del Premio

Garanzia	Elemento	Valore (in euro)	Tasso (per mille)	Premio (in euro)
Responsabilità Civile verso Terzi e verso Prestatori di lavoro	Fatturato	4.400.000,00	2,9727	13.079,41
Totali				13.079,41

L'elemento variabile del conteggio del premio è pari al 80% dell'elemento dichiarato.

Il premio imponibile sopra riportato è al netto di eventuali addizionali per il frazionamento.

La somma dovuta alla Società a titolo di premio minimo per la presente sezione per ciascun periodo assicurativo annuo (o minor periodo prestabilito) in nessun caso potrà essere inferiore all'importo totale sopra indicato oltre le imposte.



Polizza n. 505437236

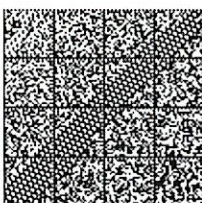
Scheda di Polizza

Avvertenza:

- Il pagamento dell'indennizzo dovuto dall'Impresa, verrà effettuato in considerazione delle limitazioni e/o detrazioni di seguito indicate.
- I massimali ed i limiti di indennizzo si intendono per periodo di assicurazione.

Massimali, Limiti di indennizzo, Franchigie e Scoperti

Responsabilit� civile verso terzi (rct)	Massimale	euro 3.000.000,00 per sinistro euro 3.000.000,00 per persona euro 3.000.000,00 per cose e/o animali
	Franchigia	euro 1.000,00 per sinistro con danni a cose sostitutiva delle franchigie seguenti, se superiore
Responsabilit� civile verso prestatori di lavoro (rco)	Massimale	euro 3.000.000,00 per sinistro euro 1.500.000,00 per persona
	Franchigia	euro 1.000,00
Attivit� complementare esterna		
Committenza auto	Franchigia	euro 500,00 per ogni sinistro
Danni a mezzi sotto carico e scarico	Franchigia	500 euro per ogni mezzo danneggiato
Danni a veicoli in sosta nell'ambito di esecuzione dei lavori	Franchigia	500 euro per ogni veicolo danneggiato
Danni a veicoli in sosta nell'ambito di esecuzione dei lavori esclusi i veicoli dei prestatori di lavoro	Franchigia	500 euro per ogni veicolo danneggiato
Danni da interruzioni o sospensioni di attivit�	Limite di indennizzo	euro 250.000,00 per uno o pi� sinistri verificatisi nel corso dello stesso periodo annuo di assicurazione o dell'eventuale minor periodo
	Scoperto	scoperto per ogni sinistro pari a 10,00 % con il minimo di 1500 euro
Estensioni diverse		
Lavori presso terzi: danni a cose nell'ambito di esecuzione dei lavori	Limite di indennizzo	euro 500.000,00 per uno o pi� sinistri verificatisi nel corso dello stesso periodo annuo di assicurazione o dell'eventuale minor periodo
	Scoperto	scoperto per ogni sinistro pari a 10,00 % con il minimo di 500 euro
Lavori presso terzi: danni da incendio di cose dell'Assicurato	Limite di indennizzo	euro 150.000,00 per uno o pi� sinistri verificatisi nel corso dello stesso periodo annuo di assicurazione o dell'eventuale minor periodo
	Scoperto	scoperto per ogni sinistro pari a 10,00 % con il minimo di 500 euro
Mancato o insufficiente servizio di vigilanza		
Parcheggio di competenza dell'assicurato	Limite di indennizzo	euro 50.000,00 per uno o pi� sinistri verificatisi nel corso dello stesso periodo annuo di assicurazione o dell'eventuale minor periodo
	Franchigia	500 euro per ogni veicolo danneggiato



01K 00005054372366



Polizza n. 505437236

Scheda di Polizza

Responsabilità civile postuma da installazione o manutenzione Questa garanzia è prestata per i lavori eseguiti e i danni verificatisi non oltre 6 mesi dalla data di cessazione dei lavori	Limite di indennizzo	euro 25.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso dello stesso periodo annuo di assicurazione o dell'eventuale minor periodo
	Scoperto	10 % per ogni sinistro e per i danni a cose con il minimo di 500 euro
Responsabilità dei subappaltatori	Limite di indennizzo	euro 150.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso dello stesso periodo annuo di assicurazione o dell'eventuale minor periodo
	Franchigia	euro 1.000,00 per ogni sinistro
Responsabilità personale di quadri e dirigenti		
Terzi dipendenti di altre imprese, fornitori, consulenti		

Composizione del premio alla firma (importi espressi in euro)

Ramo di garanzia	Imp. Prima rata (1)	Aliquota Imposta	Importo Imposte	Importo lordo alla firma
R.C. generale	6.539,88	22,25 %	1.455,12	7.995,00
Totali	6.539,88		1.455,12	7.995,00

(1) Se è previsto il pagamento frazionato e/o se a fronte del presente contratto sono stati applicati degli sconti per la prima annualità, l'imponibile di prima rata è comprensivo del costo per pagamento frazionato ed è al netto degli sconti.

Condizioni di assicurazione

Esclusione pandemie ed epidemie

Sono altresì esclusi i danni verificatisi a causa o per effetto diretto o indiretto di epidemie o pandemie.

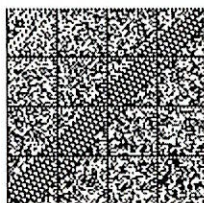
Per epidemia si intende l'elevata diffusione, ben delimitata nello spazio e nel tempo, di una malattia infettiva, avente la stessa origine virale, su di una ampia collettività di individui.

Per pandemia si intende la diffusione di una malattia infettiva in più continenti, o comunque in vaste aree del mondo e in un altro paese o in una regione diversa da quella in cui il virus si è generato, con una sostenuta trasmissione da uomo a uomo.

La presente esclusione opera indipendentemente dal riconoscimento pubblico dell'epidemia o della pandemia ed a prescindere dall'esistenza, o meno, di una dichiarazione di emergenza di sanità pubblica di portata nazionale o internazionale e, comunque, si applica anche a danni verificatisi prima dell'eventuale riconoscimento pubblico dell'emergenza epidemica o pandemica, purché siano riferibili a malattie infettive che si manifestino con la sintomatologia e fenomenologia dell'epidemia o della pandemia.

CORYZ82

DANNI A CONDUTTURE ED IMPIANTO SOTTERANEI:



01K 00005054372366



Allianz Enterprise Liability

Riepilogo delle richieste ed esigenze assicurative del cliente

Avere notizie e informazioni sulle sue richieste ed esigenze assicurative è indispensabile perchè la Compagnia e i suoi distributori possano offrirle prodotti coerenti alle stesse. Le chiediamo quindi di prestare particolare attenzione ai dati contenuti in questo documento, confermando quelli già forniti.

I tuoi dati

Contraente COOP. SOCIALE ONLUS P. G. FRASSATI COOPERATIVA

CF/P.IVA 01587940204

Indirizzo VIA CADUTI DI NASSIRIYA 331 - 46013 CANNETO SULL'OGLIO

La tua Polizza

502166381

Agenzia

Agenzia di PIADENA

E-mail

PIADENA1@AGEALLIANZ.IT

Indirizzo

VIA LIBERTA' 36, 26034 PIADENA DRIZZONA

Telefono

Telefono 0375 98788 - Fax 0375 980689

Trattativa svolta da BASTONI PIETRO ALDO

Polizza n. 502166381

La presente soluzione è coerente con le sue esigenze in considerazione delle preferenze da lei manifestate in sede di raccolta delle sue necessità assicurative per un prodotto focalizzato su rischi selezionati secondo criteri specifici che, rispetto ad altri prodotti offerti, consenta un maggior grado di flessibilità nella personalizzazione delle garanzie in relazione a tali rischi.

BISOGNO ASSICURATIVO PRINCIPALE

- Protezione in caso di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per distruzione o deterioramento materiale di cose in relazione all'esercizio dell'attività descritta in polizza
- Protezione in caso di gli infortuni, sofferti dai prestatori di lavoro, di cui sia ritenuto civilmente responsabile ai sensi del codice civile e delle disposizioni di legge previste in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro.

BISOGNI ASSICURATIVI ULTERIORI

- Protezione in caso di danni involontariamente cagionati a terzi nell'esercizio di attività esterne di carattere complementare e accessorio a quella dichiarata in Polizza, quali approvvigionamenti e trasporti per consegna e prelievo di materiali e/o merci, comprese le operazioni di carico e scarico anche se effettuate con mezzi e dispositivi meccanici, fermo restando che sono comunque esclusi i rischi inerenti alla circolazione di veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate.
- Protezione contro i danni cagionati a terzi da suoi prestatori di lavoro in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati al PRA ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali alle persone trasportate ove il trasporto sia consentito dalla legge.
- Protezione contro i danni a terzi di mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni e ivi trovantisi a tal fine, con esclusione dei danni ad aeromobili, navi e imbarcazioni in genere ed alle cose trasportate sui mezzi stessi. Sono altresì esclusi i danni da furto e da incendio dei mezzi stessi, nonché quelli conseguenti a mancato uso.
- Protezione contro i danni diretti e materiali ai veicoli di terzi, compresi quelli dei prestatori di lavoro, trovantisi in sosta nell'ambito di esecuzione dei lavori.
- Protezione contro i danni diretti e materiali ai veicoli di terzi, esclusi quelli dei prestatori di lavoro, trovantesi in sosta nell'ambito di esecuzione dei lavori
- Protezione per i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, professionali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi
- Si vuole offrire protezione contro i seguenti rischi:
 - dai lavori di ordinaria manutenzione dei fabbricati restando inteso che ove la manutenzione fosse affidata a terzi la garanzia opera per la responsabilità civile incombente all'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori stessi; dalla partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, compreso il rischio derivante dall'allestimento e dallo smontaggio degli stands;
 - dall'esistenza della mensa aziendale e del bar interno restando inteso che - qualora il servizio sia dato in appalto a terzi
 - l'assicurazione opera per la responsabilità imputabile all'Assicurato nella sua qualità di committente; limitatamente al caso di ingestione di cibi guasti e/o avariati i prestatori di lavoro rientrano nel novero dei "Terzi". Si dà atto che della mensa possono usufruire occasionalmente anche estranei;
 - dai servizi sanitari aziendali, prestati in ambulatori, infermeria e pronto soccorso - siti all'interno dell'azienda - compresa la responsabilità personale dei sanitari e del personale ausiliario addetto al servizio;
 - dal servizio di vigilanza effettuato con guardiani anche armati e cani;
 - dalla proprietà e dalla manutenzione di insegne luminose e non, di cartelli pubblicitari e striscioni, con esclusione dei danni alle cose sulle quali gli stessi sono installati. Qualora la manutenzione sia affidata a terzi la garanzia opera a favore dell'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori;



Polizza n. 502166381

dall'uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande;
dall'organizzazione di attività ricreative dopolavoristiche e sportive comprese le gite aziendali, con esclusione dei danni connessi all'uso e circolazione di veicoli a motore, unità naviganti ed aeromobili;
dall'impiego da parte dell'Assicurato o dei propri prestatori di lavoro di biciclette, ciclomotori e mezzi di trasporto a mano sia all'interno delle aree occupate dall'Assicurato che all'esterno;
dall'esistenza, nell'ambito dell'azienda, di muri di cinta, tettoie, cancelli per passaggi pedonali, porte e cancelli manovrati elettricamente;
dalla proprietà e manutenzione di strade private e parcheggi facenti parte del complesso industriale;
dall'eventuale esistenza di officine meccaniche, falegnamerie, laboratori chimici e di analisi, impianti di autolavaggio, centraline termiche, cabine elettriche e di trasformazione con relative condutture aeree e sotterranee, centrali di compressione, depositi di carburante e colonnine di distribuzione, impianti per saldatura autogena ed ossiacetilenica e relativi depositi nonché altre simili attività e attrezzature usate per le esclusive necessità dell'azienda;
dall'esistenza di una squadra antincendio;
dall'esercizio di magazzini, uffici e depositi purché inerente all'attività dichiarata in Polizza;
dal compimento di operazioni di carico e scarico o di movimentazione delle merci all'interno dell'azienda, effettuate sia manualmente che con mezzi meccanici dai prestatori di lavoro;
dall'organizzazione di corsi di istruzione e addestramento tecnici e pratici, purché tenuti nelle aree interne di stabilimenti, uffici e loro dipendenze.

- ▶ Protezione contro danni alle cose trovatesi nell'ambito di esecuzione dei lavori stessi, che, per volume o peso, non possono essere rimossi.
- ▶ Protezione contro i danni a cose altrui, derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute.
- ▶ Protezione contro i danni per mancato ed insufficiente servizio di vigilanza o di intervento sulla segnaletica, sui ripari o sulle recinzioni posti a protezione della incolumità dei terzi per l'esistenza, in luoghi aperti al pubblico, di opere o lavori, a condizione che la vigilanza e l'intervento siano compiuti in necessaria connessione complementare con i lavori stessi e non in base ad un contratto limitato alla specifica fornitura degli anzidetti servizi.
- ▶ Copertura per il rischio derivante dalla proprietà e dalla gestione di un'area - di pertinenza dei fabbricati ove si svolge l'attività assicurata - adibita a parcheggio dei veicoli dei prestatori di lavoro, visitatori o fornitori, debitamente delimitata.
- ▶ Protezione contro i danni verificatisi dopo l'esecuzione dei lavori, purché derivanti da difetti di installazione di impianti, apparecchiature o cose in genere, o da difetto di esecuzione di lavori di manutenzione o riparazione.
- ▶ In caso l'Assicurato subappalti tutto o parte dei lavori, è assicurata anche la responsabilità delle imprese subappaltatrici per i danni cagionati a terzi mentre eseguono i lavori medesimi.
- ▶ L'Assicurazione vale anche per la responsabilità civile personale di quadri e dirigenti, dipendenti dell'Assicurato, per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti materiali a cose o animali nello svolgimento delle loro mansioni.
E' escluso dal novero dei terzi l'Assicurato stesso.
- ▶ Sono considerati terzi i titolari e i dipendenti di imprese - quali imprese di trasporto, fornitori e clienti - che, in via occasionale, possono partecipare a lavori di carico e scarico o complementari all'attività formante oggetto dell'Assicurazione.

SITUAZIONE ASSICURATIVA

- Il Cliente non ha attualmente in essere coperture assicurative concorrenti rispetto ai bisogni assicurativi di cui alle precedenti voci.



Polizza n. 502166381

LE RICORDIAMO CHE

- Il suo agente/l'intermediario è a sua disposizione per aiutarla e per fornirle ogni eventuale chiarimento.
- È importante che le informazioni ed i dati che ci fornisce siano completi, veritieri e aggiornati, dal momento che solo sulla base degli stessi potranno essere formulate proposte coerenti con le sue richieste ed esigenze assicurative.
- Al riguardo, le ricordiamo sin d'ora di prestare particolare attenzione ai massimali previsti per ciascuna garanzia, nonché ad eventuali limitazioni alle coperture assicurative, esclusioni, franchigie e scoperti, verificando che siano conformi alle sue aspettative.
- Le rammentiamo, infine, che eventuali dichiarazioni inesatte o reticenti relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione della stessa assicurazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 C.C..
- Le rammentiamo che la proposta formulata si basa sulle informazioni da lei fornite, come riepilogate nel presente documento. La invitiamo, dunque, a confermare la correttezza di quanto qui riportato, sottoscrivendo il presente modulo dopo attenta rilettura.

Data: 14/12/2022

Firma dell'Intermediario



Firma del Contraente/Delegato

▶



Polizza n. 502166381



Polizza n.

Pagina lasciata intenzionalmente bianca

Allianz Enterprise Liability

La tua polizza

Numero 502166381

Contraente COOP. SOCIALE ONLUS P. G. FRASSATI COOPERATIVA

La tua Agenzia

Agenzia di PIADENA

VIA LIBERTA' 36, 26034 PIADENA DRIZZONA

Telefono 0375 98788 - Fax 0375 980689

E-mail piadena1@ageallianz.it

Area Personale

www.allianz.it/areapersonale

Per consultare in ogni momento le informazioni relative alla tua polizza, alle scadenze e ai sinistri

Servizio Clienti



Per qualsiasi informazione, chiarimento o supporto

01K 00005021663816



Elenco documenti

Si consegnano al cliente i seguenti documenti

- DIP Danni
- DIP aggiuntivo Danni
- Condizioni di assicurazione comprensive del glossario
- Allegato 3 - Informativa sul distributore
- Allegato 4 - Informazioni sulla distribuzione del prodotto non-IBIP
- Scheda di Polizza

La presente copertina non costituisce parte del contratto.

Allianz per te

La tua Area Personale sul web è ancora più ricca e aggiornata, per consultare in ogni momento la tua posizione assicurativa, e i principali documenti contrattuali.

Per accedere collegati al sito Allianz.it, registrati nella sezione "Area Personale", richiedi le tue credenziali di accesso e scopri tutte le novità a te dedicate.

Scheda di Polizza

Contraente - Assicurato

Ragione Sociale: COOP. SOCIALE ONLUS P. G. FRASSATI COOPERATIVA
Codice fiscale/Partita IVA: 01587940204
Indirizzo: VIA CADUTI DI NASSIRIYA 331
C.A.P.: 46013 Città: CANNETO SULL'OGLIO (MN)

Attività

Descrizione attività: Realizzazione e manutenzione del verde pubblico e privato con realizzazioni, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di impianti di irrigazioni, potature, semine ecc. Commercio al dettaglio di fiori, piante, bulbi, concimi. Imballaggio, confezionamento, etichettatura di generi vari. Custodia e pulizia della palestra Comunale di Canneto sull'Oglio.
Sono comprese tutte le attività svolte dalla Cooperativa.
Fatturato: 3.600.000,00 euro

Attività

Descrizione attività: Raccolta di rifiuti solidi urbani e pulizia strade.
Fatturato: 600.000,00 euro

Durata

Decorrenza: dalle ore 24:00 del 07/01/2023* Scadenza: ore 24:00 del 07/01/2024
Durata: anni 1 / mesi 0 / giorni 0
Al presente contratto viene applicata la deroga al tacito rinnovo.

* L'Assicurazione ha effetto, in ogni caso, dal giorno del pagamento del Premio, come disciplinato dall' Art. "Decorrenza dell' assicurazione e pagamento del premio" delle Condizioni di assicurazione.

Disciplina del contratto

Il presente contratto è disciplinato dagli articoli delle Condizioni di assicurazione comprensive del glossario ed. 122-15/12/2020

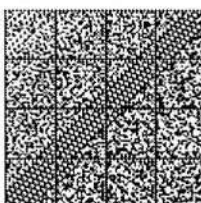
Sezioni operanti e dettaglio premi (importi espressi in euro)

Sezioni per l' Assicurato	Premi lordi annui
RCT/RCO Imprese Edili Imprese Industriali Rischi Diversi	14.278,00
Totale	14.278,00

Premio

Importo annuo comprensivo delle imposte: 14.278,00 euro
Periodicità del pagamento: Semestrale
Importo alla firma: 7.139,00 euro
Prossima data di pagamento: 07/07/2023

Informazioni sul premio



01K 00005021663816



Polizza n. 502166381

Scheda di Polizza

Il Contraente può utilizzare, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:

1. assegni bancari o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma *on line*, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni con il limite di settecentocinquanta (750) euro annui per ciascun contratto.

Altri estremi contrattuali

Contratto: sostituzione
Polizza sostituita: n. 501618309
Polizza a regolazione premi

Prodotto: Allianz Enterprise Liability

Condizioni particolari di polizza

Proroga del termine di pagamento del Premio
Giorni di mora previsti: 30
Proroga del termine per la denuncia dei sinistri
Giorni: 20

Dettaglio delle garanzie prestate

Sezione RCT/O Rischi Diversi

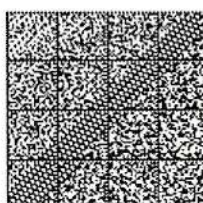
Oggetto dell'Assicurazione:

L'Assicurazione viene prestata per la Responsabilità Civile verso Terzi e verso Prestatori di Lavoro derivante all'Assicurato dall'esercizio dell'attività sopra indicata, nei limiti dei massimali sotto riportati, alle condizioni e con i limiti specificati nella presente polizza.

Conteggio del Premio

Garanzia	Elemento	Valore (in euro)	Tasso (per mille)	Premio (in euro)
Responsabilità Civile verso Terzi e verso Prestatori di lavoro	Fatturato	4.200.000,00	2,7810	11.679,72
Totali				11.679,72

Il premio imponibile sopra riportato è al netto di eventuali addizionali per il frazionamento.



01K 00005021663816



Polizza n. 502166381

Scheda di Polizza

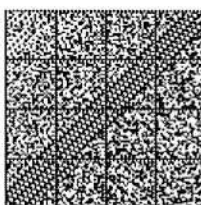
La somma dovuta alla Società a titolo di premio minimo per la presente sezione per ciascun periodo assicurativo annuo (o minor periodo prestabilito) in nessun caso potrà essere inferiore all'importo totale sopra indicato oltre le imposte.

Avvertenza:

- Il pagamento dell'indennizzo dovuto dall'Impresa, verrà effettuato in considerazione delle limitazioni e/o detrazioni di seguito indicate.
- I massimali ed i limiti di indennizzo si intendono per periodo di assicurazione.

Massimali, Limiti di indennizzo, Franchigie e Scoperti

Responsabilità civile verso terzi (rcct)	Massimale	euro 3.000.000,00 per sinistro euro 3.000.000,00 per persona euro 3.000.000,00 per cose e/o animali
	Franchigia	euro 1.000,00 per sinistro con danni a cose sostitutiva delle franchigie seguenti, se superiore
Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (rcol)	Massimale	euro 3.000.000,00 per sinistro euro 1.500.000,00 per persona euro 1.000,00
	Franchigia	
Attività complementare esterna		
Committenza auto	Franchigia	euro 500,00 per ogni sinistro
Danni a mezzi sotto carico e scarico	Franchigia	500 euro per ogni mezzo danneggiato
Danni a veicoli in sosta nell'ambito di esecuzione dei lavori	Franchigia	500 euro per ogni veicolo danneggiato
Danni a veicoli in sosta nell'ambito di esecuzione dei lavori esclusi i veicoli dei prestatori di lavoro	Franchigia	500 euro per ogni veicolo danneggiato
Danni da interruzioni o sospensioni di attività	Limite di indennizzo	euro 250.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso dello stesso periodo annuo di assicurazione o dell'eventuale minor periodo
	Scoperto	scoperto per ogni sinistro pari a 10,00 % con il minimo di 1500 euro
Estensioni diverse		
Lavori presso terzi: danni a cose nell'ambito di esecuzione dei lavori	Limite di indennizzo	euro 500.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso dello stesso periodo annuo di assicurazione o dell'eventuale minor periodo
	Scoperto	scoperto per ogni sinistro pari a 10,00 % con il minimo di 500 euro
Lavori presso terzi: danni da incendio di cose dell'Assicurato	Limite di indennizzo	euro 150.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso dello stesso periodo annuo di assicurazione o dell'eventuale minor periodo
	Scoperto	scoperto per ogni sinistro pari a 10,00 % con il minimo di 500 euro
Mancato o insufficiente servizio di vigilanza		
Parcheggio di competenza dell'assicurato	Limite di indennizzo	euro 50.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso dello stesso periodo annuo di



01K 00005021663816



Polizza n. 502166381

Scheda di Polizza

	Franchigia	assicurazione o dell'eventuale minor periodo 500 euro per ogni veicolo danneggiato
Responsabilità civile postuma da installazione o manutenzione Questa garanzia è prestata per i lavori eseguiti e i danni verificatisi non oltre 6 mesi dalla data di cessazione dei lavori	Limite di indennizzo	euro 25.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso dello stesso periodo annuo di assicurazione o dell'eventuale minor periodo
	Scoperto	10 % per ogni sinistro e per i danni a cose con il minimo di 500 euro
Responsabilità dei subappaltatori	Limite di indennizzo	euro 150.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso dello stesso periodo annuo di assicurazione o dell'eventuale minor periodo
	Franchigia	euro 1.000,00 per ogni sinistro
Responsabilità personale di quadri e dirigenti		
Terzi dipendenti di altre imprese, fornitori, consulenti		

Composizione del premio alla firma (importi espressi in euro)

Ramo di garanzia	Imp. Prima rata (1)	Aliquota Imposta	Importo Imposte	Importo lordo alla firma
R.C. generale	5.839,67	22,25 %	1.299,33	7.139,00
Totali	5.839,67		1.299,33	7.139,00

(1) Se è previsto il pagamento frazionato e/o se a fronte del presente contratto sono stati applicati degli sconti per la prima annualità, l'imponibile di prima rata è comprensivo del costo per pagamento frazionato ed è al netto degli sconti.

Condizioni di assicurazione

Esclusione pandemie ed epidemie

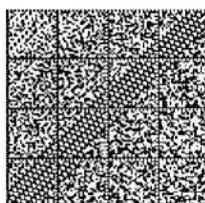
Sono altresì esclusi i danni verificatisi a causa o per effetto diretto o indiretto di epidemie o pandemie.

Per epidemia si intende l'elevata diffusione, ben delimitata nello spazio e nel tempo, di una malattia infettiva, avente la stessa origine virale, su di una ampia collettività di individui.

Per pandemia si intende la diffusione di una malattia infettiva in più continenti, o comunque in vaste aree del mondo e in un altro paese o in una regione diversa da quella in cui il virus si è generato, con una sostenuta trasmissione da uomo a uomo.

La presente esclusione opera indipendentemente dal riconoscimento pubblico dell'epidemia o della pandemia ed a prescindere dall'esistenza, o meno, di una dichiarazione di emergenza di sanità pubblica di portata nazionale o internazionale e, comunque, si applica anche a danni verificatisi prima dell'eventuale riconoscimento pubblico dell'emergenza epidemica o pandemica, purché siano riferibili a malattie infettive che si manifestino con la sintomatologia e fenomenologia dell'epidemia o della pandemia.

CORYZ82



01K 00005021663816



Polizza n. 502166381

Scheda di Polizza

Rc Attività

Lavoratori dipendenti

Numero totale di lavoratori dipendenti **114**
di cui operai **98**
di cui impiegati e quadri **15**
di cui dirigenti **1**

Retribuzioni e compensi erogati nell'ultimo esercizio

Per il numero totale dei dipendenti **2.319.120,00 euro**
di cui per operai **2.035.000,00 euro**
di cui per impiegati **284.120,00 euro**

Lavoratori non dipendenti

Lavoratori a progetto **si**
Numero totale di lavoratori a progetto **10**
di cui impiegati **10**
Lavoratori a distacco **no**
Lavoratori in somministrazione **si**
Numero totale di lavoratori in somministrazione **2**
di cui operai **2**
Lavori occasionali **no**
Lavoratori che svolgono attività presso l'assicurato all'estero **no**

Turni di lavoro

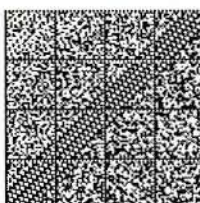
Su quanti turni è organizzato il lavoro **1 turno**

Stabilimenti del proponente

Presenza di insediamenti nelle immediate vicinanze dello stabilimento **si**
Specificare quali **Nelle immediate vicinanze della sede di Via Caduti di Nassirya a Canneto sull'Oglio esiste azienda tipografica.**
Sono stato valutati i rischi inquinamento e ambientali derivanti dalla propria attività? **no**
Subappalto **no**

Dichiarazioni sui precedenti assicurativi

Il proponente è assicurato per i rischi dei quali si fa richiesta? **si**
Descrizione del rischio **Vedi polizza Allianz S.p.A. n.501618309**
Compagnia **Allianz S.p.A.**
Ulteriore rischio **no**
Il proponente è stato in passato assicurato per i rischi dei quali si fa richiesta? **si**



Polizza n. 502166381

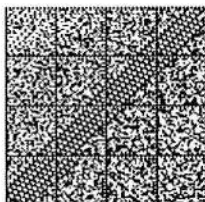
Scheda di Polizza

Descrizione del rischio Polizza n.79838469 e 501618309.

Compagnia Allianz S.p.A.

Ulteriore rischio **no**In particolare, le precedenti polizze che il proponente ha citato sono state disdettate per sinistri dall'Assicuratore? **si**

Anno e nome della Compagnia L'attuale polizza n.501618309 è stata inserita nel tool manutenzione.

Sinistri nel quinquennio precedente? **si**Numero di sinistri **5**Anno **2020**Importo **5.085,00 euro**Tipologia di sinistro ricorrente (specificare) **Lavori presso terzi**

01K 00005021663816



Polizza n. 502166381

Scheda di Polizza

Il contraente prende atto che la valutazione del rischio e la determinazione del premio sono stati effettuati sulla base del "questionario" allegato alla presente che dichiara di conoscere.

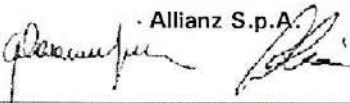
Firma del Contraente/Delegato 

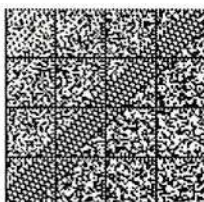
Sottoscrizioni

Il sottoscritto Contraente dichiara:

- di aver ricevuto prima della sottoscrizione del presente contratto:
 - il set informativo costituito da:
 - DIP Danni ed. DIP-122-ed.01122019 ;
 - DIP aggiuntivo Danni ed. DIP-122-ed.29102022 ;
 - Condizioni di assicurazione comprensive del glossario ed. 122-15/12/2020 ;
 - copia del documento "Informativa sul distributore" conforme all'allegato 3, del Regolamento IVASS n. 40/2018 e successive modifiche e/o integrazioni;
 - copia del documento "Informazioni sulla distribuzione del prodotto assicurativo non-IBIP" conforme all'allegato 4 del Regolamento IVASS n. 40/2018 e successive modifiche e/o integrazioni;
- di conoscere ed accettare le Condizioni di Assicurazione del presente contratto, in base alle quali è prestata l'Assicurazione;
- In caso di Assicurati diversi dal Contraente di impegnarsi a consegnare a ciascuno di essi la documentazione precontrattuale prevista ai sensi di legge e di fornire le informazioni previste dal GDPR (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati 279/2016) in ordine al trattamento dei dati personali, esonerando così l'Intermediario ed Allianz S.p.A. da ogni conseguenza pregiudizievole derivante dalla mancata ottemperanza a tali obblighi;
- di essere consapevole che, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1894 del codice civile, le informazioni ed i dati forniti sono essenziali per la validità e l'efficacia del presente contratto e che l'Impresa presta il suo consenso all'assicurazione e determina il premio anche in base ad essi. Il Contraente dichiara inoltre che il presente contratto non contiene cancellature o rettifiche.

Sottoscritto il _____, in _____

 Allianz S.p.A.

Firma del Contraente/Delegato 

Polizza n. 502166381

Scheda di Polizza

Il sottoscritto Contraente dichiara inoltre:

- di approvare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, le seguenti disposizioni delle Condizioni di assicurazione:

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

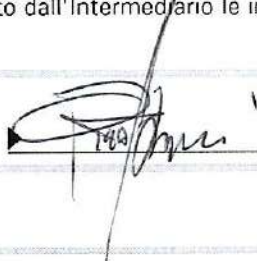
- Articolo - Proroga dell' assicurazione
- Articolo - Recesso in caso di sinistro
- Articolo - Regolazione del Premio (sospensione della garanzia in caso di mancato pagamento della differenza dovuta)
- Articolo - Esclusioni

Firma del Contraente/Delegato

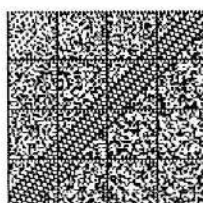


- di essere stato messo in condizione di assumere una decisione informata, avendo manifestato le proprie richieste ed esigenze assicurative così come riepilogate nel documento "Riepilogo delle RICHIESTE ED ESIGENZE ASSICURATIVE DEL CLIENTE" e avendo ricevuto dall'Intermediario le informazioni sul prodotto assicurativo.

Firma dell'Intermediario



Firma del Contraente/Delegato



Condizioni di assicurazione

SOMMARIO

DEFINIZIONI

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE GENERALE GARANZIA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)

GARANZIA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)

CONDIZIONI PARTICOLARI

CONDIZIONI PARTICOLARI DI POLIZZA

■ CONDIZIONI PARTICOLARI RCT/O

Condizioni di assicurazione

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini le parti attribuiscono il significato qui precisato:

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione;

Assicurazione: il contratto di Assicurazione;

Contraente: la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di Assicurazione;

Cose: sia gli oggetti materiali sia gli animali;

Franchigia: parte del danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato espressa in cifra fissa;

Indennizzo/Risarcimento: la somma dovuta dall'Impresa in caso di sinistro;

Impresa: Allianz S.p.A.

Massimale per persona: il limite di indennizzo - nell'ambito del massimale per sinistro - che l'Impresa può essere tenuta a pagare in conseguenza di danno a una singola persona che abbia cagionato alla stessa la morte o lesioni personali, qualunque sia il numero dei titolari aventi diritto ad un risarcimento in relazione a tale danno;

Polizza: il documento che prova l'assicurazione;

Premio: la somma dovuta dal Contraente all'Impresa;

Prestatori di lavoro: tutte le persone fisiche di cui l'Assicurato si avvale per l'esercizio dell'attività assicurata, nel rispetto delle norme di legge in materia di lavoro e delle quali debba rispondere ai sensi di legge, inclusi soci lavoratori regolarmente iscritti all'INAIL, corsisti, stagisti, borsisti, tirocinanti, alunni in alternanza scuola/lavoro.

Non sono pertanto compresi nella presente definizione i subappaltatori e i loro dipendenti nonché i prestatori di opera e servizi (art. 2222 c.c.);

Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne;

Scoperto: parte del danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato espressa in percentuale;

Sinistro RCT: il verificarsi del fatto per il quale è prestata l'Assicurazione e dal quale è derivato il danno;

Sinistro RCO: il verificarsi del fatto per il quale è prestata l'Assicurazione e dal quale è derivato il danno;

Sinistro RCT/O: il verificarsi del fatto per il quale è prestata l'Assicurazione e dal quale è derivato il danno;

Appaltatore: la persona fisica o giuridica, avente sede e stabilimento in Italia, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, cui l'assicurato in qualità di committente ha affidato in subappalto il compimento di un'opera o di un servizio nel rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti in materia;

Subappaltatore: la persona fisica o giuridica, avente sede e stabilimento in Italia, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, cui l'assicurato in qualità di Appaltatore ha affidato in subappalto il compimento di un'opera o di un servizio nel rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti in materia.

Condizioni di assicurazione

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Decorrenza dell'Assicurazione e pagamento del Premio

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nella Scheda di Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati come attestato da apposita ricevuta rilasciata dall'Impresa; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fino alle successive scadenze. I Premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure all'Impresa e sono dovuti per l'intera annualità anche se sono frazionati in più rate. Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Durata e proroga dell'Assicurazione

L'Assicurazione scade alle ore 24 dell'ultimo giorno della durata indicata in Polizza.

In mancanza di disdetta da una delle Parti, inviata mediante lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza, l'Assicurazione di durata non inferiore a un anno è prorogata per un anno e così successivamente.

Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Dichiarazioni inesatte od omissioni

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, l'Impresa può recedere dal Contratto con preavviso di 30 giorni.

In tale caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso, al netto dell'imposta.

La riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro o qualunque altro atto dell'Impresa non potranno essere interpretati come rinuncia dell'Impresa stessa a valersi della facoltà di recesso.

Altre assicurazioni

Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare per iscritto all'Impresa l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il rischio descritto in polizza; in caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'Art. 1910 del Codice Civile.

Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta all'Impresa di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati dall'Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi dell'Art. 1898 del Codice Civile.

Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio l'Impresa è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato, ai sensi dell'Art. 1897 del Codice Civile, e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause)

Nessun assicuratore è tenuto a fornire la copertura, e nessun assicuratore è tenuto a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre l'assicuratore stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o embargo internazionale.

Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui espressamente regolato, valgono le norme di legge.

Assicurazioni presso diversi assicuratori

Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare per iscritto all'Impresa l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il rischio descritto in polizza; in caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'Art. 1910 del Codice Civile.

Condizioni di assicurazione

Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure all'Impresa entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'Art. 1913 del Codice Civile.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'Art. 1915 del Codice Civile.

Agli effetti della garanzia Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro, il Contraente o l'Assicurato deve denunciare all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure all'Impresa soltanto gli infortuni:

- per i quali sia stato intrapreso procedimento giudiziario a norma delle vigenti leggi, oppure
- per i quali sia stata intrapresa un'azione di regresso o di surroga da parte di INAIL e/o INPS oppure
- che abbiano determinato la morte o lesioni gravi o gravissime ai sensi dell'art. 583 del Codice Penale.

Gestione delle vertenze - Spese di resistenza

L'Impresa assume fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, in sede civile, penale, amministrativa a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda.

L'Impresa ha il diritto di rivalersi sull'Assicurato del pregiudizio derivato dall'inadempimento di tali obblighi.

Sono a carico dell'Impresa le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Impresa e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

L'Impresa non riconosce spese incontrate dal Contraente o dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale sostenute dall'Assicurato.

Regolazione del premio

Il premio, convenuto in tutto o in parte sulla base di elementi variabili, viene

- anticipato in via provvisoria, all'inizio del periodo assicurativo, quale acconto di premio calcolato sulla stima preventiva degli elementi sopra indicati;
- regolato, alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, a seconda delle variazioni intervenute in detti elementi durante lo stesso periodo.

A) Comunicazione dei dati e pagamento della differenza di premio

Entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minore durata del contratto, il Contraente o l'Assicurato deve comunicare per iscritto all'Impresa, in relazione a quanto previsto nel contratto, gli elementi variabili previsti in polizza, ovvero:

- l'ammontare delle retribuzioni lorde imponibili ai fini contributivi corrisposte ai dipendenti iscritti nei libri obbligatori, nonché i compensi corrisposti ai lavoratori parasubordinati, i compensi riconosciuti all'azienda somministratrice e le retribuzioni dei lavoratori in distacco;
- il volume di affari (Fatturato con esclusione dell'IVA);
- gli altri elementi variabili previsti in polizza.

Le differenze attive o passive, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate entro 15 giorni dalla comunicazione effettuata dall'Impresa.

Resta fermo il premio minimo stabilito in polizza.

B) Inosservanza dell'obbligo di comunicazione dei dati o dell'obbligo di pagamento (polizze con tacito rinnovo o pluriennali)

Nel caso in cui il Contraente o l'Assicurato, nei termini prescritti, non abbia effettuato la comunicazione dei dati anzidetti ovvero il pagamento della differenza attiva dovuta, la garanzia prestata per il nuovo periodo assicurativo resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente o l'Assicurato abbia adempiuto ai suoi obblighi. Resta fermo il diritto dell'Impresa di agire giudizialmente per il recupero del maggior premio.

Per i contratti cessati per qualsiasi motivo, se il Contraente o l'Assicurato non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, l'Impresa, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

C) Rivalutazione del premio anticipato in via provvisoria

Se all'atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di rischio supera il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di una rivalutazione del preventivo degli elementi variabili, comunque non inferiore al 75 % dell'ultimo consuntivo.

Polizza n. 502166381

Condizioni di assicurazione

D) Verifiche e controlli

L'Impresa ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessari.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE GENERALE GARANZIA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)

Oggetto dell'Assicurazione

L'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per distruzione o deterioramento materiale di cose in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'Assicurazione.

L'Assicurazione comprende i danni cagionati a terzi nell'esercizio di attività di carattere complementare e accessorio a quella dichiarata in polizza.

L'Assicurazione viene prestata anche per la responsabilità civile dell'Assicurato in qualità di committente di lavori ricollegabili in linea diretta con l'attività assicurata nonché per la responsabilità che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato per i danni cagionati a terzi dalle imprese subappaltatrici mentre eseguono i lavori medesimi.

L'Assicurazione vale anche per la Responsabilità Civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

La presente garanzia vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'Art. 14 della Legge 12 giugno 1984, n. 222, per i danni subiti da terzi.

Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi ai fini dell'Assicurazione di Responsabilità Civile:

- il legale rappresentante dell'Assicurato, i soci a responsabilità illimitata, gli amministratori e i loro coniuge, genitori e figli;
- quando l'Assicurato sia una persona fisica, il coniuge, i genitori e i figli;
- i prestatori di lavoro dell'Assicurato, che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio;
- le persone di cui l'Assicurato debba rispondere che subiscano il danno in occasione della loro partecipazione manuale all'attività descritta in polizza.

Sono considerati terzi limitatamente agli infortuni che abbiano come conseguenza morte e lesioni personali gravi o gravissime (Art. 583 del Codice Penale):

- i titolari di ditte terze e le persone di cui questi ultimi debbano rispondere,
- i prestatori di opera e servizi (art. 2222 c.c.)

che subiscano il danno mentre prendono parte manuale all'attività descritta in polizza.

Esclusioni

La garanzia Responsabilità Civile verso Terzi non copre la responsabilità per i danni:

- derivanti naturalmente da comportamenti prolungati, permanenti o reiterati determinati dalle modalità adottate dall'assicurato nello svolgimento dell'attività assicurata;
- derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non derivantigli direttamente dalla legge;
- da circolazione di veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate;
- da proprietà o uso di aeromobili e natanti;
- da uso di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;
- alle opere in costruzione e alle cose sulle quali si eseguono i lavori, compresi i software;
- alle cose che l'Assicurato detenga o possieda a qualsiasi titolo;
- alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione dei lavori nonché alle cose su di essi caricate o trasportate;
- alle cose trovatisi nell'ambito di esecuzione dei lavori;
- conseguenti a:
 - inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo;
 - interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua;
 - alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento;
- da furto;
- a cose di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783-1784-1785 bis e 1786 del Codice Civile (cose portate o consegnate in alberghi, pensioni e simili);

Polizza n. 502166381

Condizioni di assicurazione

- a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- a condutture e impianti sotterranei e subacquei;
- a cose dovuti ad assestamento, cedimento, franamento, vibrazioni del terreno;
- cagionati da:
 - prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi;
 - opere, installazioni in genere, attività di riparazione, manutenzione o posa in opera, dopo l'ultimazione dei lavori;
- derivanti dalla proprietà e conduzione di fabbricati diversi da quelli ove si svolge l'attività assicurata;
- verificatisi in connessione con detenzione o impiego di esplosivi;
- verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici), ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
- derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, professionali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
- ad aeromobili;
- derivanti da attività relative ad impianti o installazioni in mare non saldamente assicurati alla riva;
- da amianto;
- da campi elettromagnetici;
- punitivi di qualunque natura;
- da organismi geneticamente modificati (O.G.M.) limitatamente per quanto riconducibile alla modificazione della struttura genetica;
- derivanti da atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo qualsiasi azione intenzionalmente posta in essere o anche solo minacciata da una o più persone espressione di gruppi organizzati, al fine di intimidire, condizionare o destabilizzare uno Stato, la popolazione o una parte di essa.

Validità territoriale RCT

L'Assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi vale per i danni che avvengono nel territorio di tutti i Paesi Europei.

GARANZIA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)

Oggetto dell'Assicurazione

L'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, purché questi sia in regola, al momento del sinistro, con gli adempimenti dell'assicurazione obbligatoria INAIL e delle altre disposizioni normative in tema di occupazione e mercato del lavoro così come previste dal D.Lgs 276 del 10 settembre 2003 ed eventuali successive modifiche, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) per gli infortuni, sofferti dai prestatori di lavoro, di cui sia ritenuto civilmente responsabile ai sensi del codice civile e delle disposizioni di legge previste in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro.

La garanzia è prestata anche per le azioni di regresso e di surroga esperite dall'INAIL e/o dall'INPS.

Non costituirà motivo di decadenza della presente garanzia l'inesatta interpretazione delle norme vigenti in materia purché detta interpretazione non derivi da dolo o colpa grave dell'Assicurato o delle persone delle quali o con le quali debba rispondere.

Esclusioni

La garanzia Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro non copre la responsabilità civile dell'Assicurato:

- per le malattie professionali;
- per i danni verificatisi in connessione con la detenzione o l'impiego di esplosivi;
- per i danni verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici), ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
- per i danni derivanti da organismi geneticamente modificati (O.G.M.) limitatamente per quanto riconducibile alla modificazione della struttura genetica;
- per i danni da amianto;
- per i danni da campi elettromagnetici.

Validità territoriale RCO

L'Assicurazione della Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro vale per il mondo intero.

CONDIZIONI PARTICOLARI

CONDIZIONI PARTICOLARI DI POLIZZA

Polizza n. 502166381

Condizioni di assicurazione

Proroga del termine per il pagamento del Premio

A parziale deroga dell'Articolo "Pagamento del premio e decorrenza della garanzia", il **termine utile per il pagamento delle rate di premio successive alla prima si intende elevato a giorni <indicata in Scheda di Polizza>**.

Proroga del termine per la denuncia dei sinistri

A parziale deroga dell'Articolo "Obblighi in caso di sinistro" si conviene che il **termine utile per la denuncia dei sinistri s'intende elevato a giorni <indicata in Scheda di Polizza>**.

CONDIZIONI PARTICOLARI RCT/O

Assicurazione di secondo rischio (RCT/O)

Premesso che l'Assicurato ha dichiarato che contemporaneamente alla presente e per lo stesso rischio esiste altra assicurazione con Compagnia <indicata in Scheda di Polizza> per i seguenti massimali:

Responsabilità Civile verso Terzi

- Euro <Importo indicato in Scheda di Polizza> per sinistro;
- con il limite di Euro <Importo indicato in Scheda di Polizza> per ogni persona infortunata;
- con il limite di Euro <Importo indicato in Scheda di Polizza> per danni a cose ed animali;

Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro

- Euro <Importo indicato in Scheda di Polizza> per sinistro;
- con il limite di Euro <Importo indicato in Scheda di Polizza> per ogni persona infortunata,

la presente assicurazione viene prestata per l'eccedenza rispetto a tali somme, entro i massimali indicati nella presente polizza; ciò anche nell'eventualità di annullamento od inefficacia totale o parziale dell'Assicurazione in primo rischio, nel qual caso i massimali della stessa rimarranno a carico dell'Assicurato.

Attività complementare esterna

L'assicurazione è estesa alla Responsabilità Civile derivante all'Assicurato ai sensi di legge per danni involontariamente cagionati a terzi nell'esercizio di attività esterne di carattere complementare e accessorio a quella dichiarata in polizza, quali approvvigionamenti e trasporti per consegna e prelievo di materiali e/o merci, comprese le operazioni di carico e scarico anche se effettuate con mezzi e dispositivi meccanici, fermo restando che **sono comunque esclusi i rischi inerenti alla circolazione di veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate.**

Rischio Cyber

Per Evento Cyber si intende:

Violazione della Privacy e dei Dati: l'accesso o la trasmissione non autorizzata di Dati personali detenuti e controllati dall'Assicurato o per i quali l'Assicurato sia responsabile ai sensi di legge in materia di Privacy e Protezione dei Dati.

Violazione del Sistema Informatico: l'accesso non autorizzato ad un Sistema informatico, oppure l'uso fraudolento o non autorizzato dello stesso o di infrastrutture di Sistema da parte di Terzi o da parte di personale autorizzato con l'intento di sabotare i Dati stessi.

Esclusione

Ad integrazione delle condizioni generali di polizza le esclusioni si intendono così modificate:

Sono esclusi tutti i danni di natura patrimoniale derivanti da un Evento Cyber come definito nelle definizioni di polizza.

Restano invece compresi in polizza i danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per distruzione o deterioramento di cose in conseguenza di un Evento Cyber così come definito nelle definizioni di polizza.

Committenza auto

L'Assicurazione è prestata anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'art 2049 del Codice Civile per danni cagionati a terzi da suoi prestatori di lavoro in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, **purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati al PRA ovvero a lui locati.** La garanzia vale anche per i danni corporali alle persone trasportate ove il trasporto sia consentito dalla legge.

E' fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione dell'Impresa nei confronti dei responsabili.

La presente estensione di garanzia è prestata previa applicazione di uno Scoperto e/o Franchigia come indicato nella Scheda di Polizza e vale nei limiti territoriali dello Stato Italiano, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

Danni a cose in consegna e custodia

A parziale deroga dell'Articolo "Esclusioni", la garanzia copre i danni cagionati alle cose di terzi (**esclusi macchinari, congegni, strumenti elettronici o di precisione**) in consegna o custodia che si trovino nelle ubicazioni nelle quali si svolge l'attività assicurata, con esclusione di quelle sottoposte a **lavorazione, sollevate o movimentate**, se non diversamente specificato. **Sono comunque esclusi i danni da incendio, da furto, nonché quelli dovuti a guasti meccanici di macchinari.**

La presente garanzia viene prestata fino a concorrenza del massimo indennizzo specifico e previa applicazione di uno Scoperto e/o Franchigia come indicato nella Scheda di Polizza.

Condizioni di assicurazione

Danni a mezzi sotto carico e scarico

A parziale deroga dell'Articolo "Esclusioni", la garanzia della Responsabilità Civile verso Terzi comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni e ivi trovantisi a tal fine, **con esclusione dei danni ad aeromobili, navi e imbarcazioni in genere ed alle cose trasportate sui mezzi stessi.**

Sono altresì esclusi i danni da furto e da incendio dei mezzi stessi, nonché quelli conseguenti a mancato uso.

La presente garanzia è prestata previa applicazione di uno Scoperto e/o Franchigia come indicato nella Scheda di Polizza.

Danni a veicoli in sosta nell'ambito di esecuzione dei lavori

A parziale deroga dell'Articolo "Esclusioni", la garanzia copre i danni diretti e materiali ai veicoli di terzi, compresi quelli dei prestatori di lavoro, trovantisi in sosta nell'ambito di esecuzione dei lavori.

La presente garanzia è prestata previa applicazione di uno Scoperto e/o Franchigia come indicato nella Scheda di Polizza.

Danni a veicoli in sosta nell'ambito di esecuzione dei lavori esclusi i veicoli dei prestatori di lavoro

A parziale deroga dell'Articolo "Esclusioni", la garanzia copre i danni diretti e materiali ai veicoli di terzi, **esclusi quelli dei prestatori di lavoro, trovantisi in sosta nell'ambito di esecuzione dei lavori ed è prestata previa applicazione, per ogni veicolo, di uno Scoperto e/o Franchigia come indicato nella Scheda di Polizza, sia esso o meno in consegna o custodia dell'Assicurato.**

Danni da interruzioni o sospensioni di attività

A parziale deroga dell'Articolo "Esclusioni", la garanzia Responsabilità Civile verso Terzi copre i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, professionali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, **purché conseguenti ad un sinistro indennizzabile a termini di polizza.**

La presente garanzia viene prestata fino a concorrenza del massimo indennizzo specifico e previa applicazione di uno Scoperto e/o Franchigia come indicato nella Scheda di Polizza.

Estensioni diverse

La garanzia comprende i rischi derivanti:

- dai lavori di ordinaria manutenzione dei fabbricati restando inteso che ove la manutenzione fosse affidata a terzi la garanzia opera per la responsabilità civile incombente all'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori stessi;
- dalla partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, meeting, cene, congressi, sfilate ed eventi in genere, compreso il rischio derivante dall'allestimento e dallo smontaggio degli stands;
- dall'esistenza della mensa aziendale e del bar interno restando inteso che - qualora il servizio sia dato in appalto a terzi - l'assicurazione opera per la responsabilità imputabile all'Assicurato nella sua qualità di committente; limitatamente al caso di ingestione di cibi guasti e/o avariati i prestatori di lavoro rientrano nel novero dei "Terzi". Si dà atto che della mensa possono usufruire occasionalmente anche estranei;
- dai servizi sanitari aziendali, prestati in ambulatori, infermeria e pronto soccorso - siti all'interno dell'azienda - compresa la responsabilità personale dei sanitari e del personale ausiliario addetto al servizio;
- dal servizio di vigilanza effettuato con guardiani anche armati e cani;
- dalla proprietà e dalla manutenzione di insegne luminose e non, di cartelli pubblicitari e striscioni, **con esclusione dei danni alle cose sulle quali gli stessi sono installati.** Qualora la manutenzione sia affidata a terzi la garanzia opera a favore dell'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori;
- dall'uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande;
- dall'organizzazione di attività ricreative dopolavoristiche e sportive comprese le gite aziendali, **con esclusione dei danni connessi all'uso e circolazione di veicoli a motore, unità naviganti ed aeromobili;**
- dall'impiego da parte dell'Assicurato o dei propri prestatori di lavoro di biciclette, ciclomotori e mezzi di trasporto a mano sia all'interno delle aree occupate dall'Assicurato che all'esterno;
- dall'esistenza, nell'ambito dell'azienda, di muri di cinta, tettoie, cancelli per passaggi pedonali, porte e cancelli manovrati elettricamente;
- dalla proprietà e manutenzione di strade private e parcheggi facenti parte del complesso industriale;
- dall'eventuale esistenza di officine meccaniche, falegnamerie, laboratori chimici e di analisi, impianti di autolavaggio, centraline termiche, cabine elettriche e di trasformazione con relative condutture aeree e sotterranee, centrali di compressione, depositi di carburante e colonnine di distribuzione, impianti per saldatura autogena ed ossiacetilenica e relativi depositi nonché altre simili attività e attrezzature usate per le esclusive necessità dell'azienda;
- dall'esistenza di una squadra antincendio;
- dall'esercizio di magazzini, uffici e depositi **purché inerente all'attività dichiarata in polizza;**
- dal compimento di operazioni di carico e scarico o di movimentazione delle merci all'interno dell'azienda, effettuate sia manualmente che con mezzi meccanici dai prestatori di lavoro;
- dall'organizzazione di corsi di istruzione e addestramento tecnici e pratici, **purché tenuti nelle aree interne di stabilimenti, uffici e loro dipendenze.**

Polizza n. 502166381

Condizioni di assicurazione

Franchigia per ogni sinistro

L'Assicurazione si intende prestata previa **applicazione di uno Scoperto e/o Franchigia, come indicato nella Scheda di Polizza**, per ogni sinistro anche in deroga a franchigie minori previste dalle singole condizioni particolari.

Qualora condizioni particolari prevedano franchigie di importo superiore si intenderanno operanti queste ultime.

Franchigia per danni a cose

L'Assicurazione si intende prestata previa **applicazione di uno Scoperto e/o Franchigia, come indicato nella Scheda di Polizza**, per ogni sinistro che comporti danni a cose anche in deroga a franchigie minori previste dalle singole condizioni particolari.

Qualora condizioni particolari prevedano franchigie di importo superiore si intenderanno operanti queste ultime.

Lavori presso terzi: danni a cose nell'ambito di esecuzione dei lavori

A parziale deroga dell'Articolo "Esclusioni", la garanzia è estesa ai danni alle cose trovantesi nell'ambito di esecuzione dei lavori stessi, che, per volume o peso, non possono essere rimosse.

La presente garanzia viene prestata fino a concorrenza del massimo indennizzo specifico e previa applicazione di uno Scoperto e/o Franchigia come indicato nella Scheda di Polizza.

Lavori presso terzi: danni da incendio di cose dell'Assicurato

A parziale deroga dell'Articolo "Esclusioni", la garanzia è estesa ai danni a cose altrui, derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute.

La presente garanzia viene prestata fino a concorrenza del massimo indennizzo specifico e previa applicazione di uno Scoperto e/o Franchigia come indicato nella Scheda di Polizza.

Mancato o insufficiente servizio di vigilanza

L'Assicurazione comprende i danni per mancato ed insufficiente servizio di vigilanza o di intervento sulla segnaletica, sui ripari o sulle recinzioni posti a protezione della incolumità dei terzi per l'esistenza, in luoghi aperti al pubblico, di opere o lavori, a condizione che la vigilanza e l'intervento siano compiuti in necessaria connessione complementare con i lavori stessi e non in base ad un contratto limitato alla specifica fornitura degli anzidetti servizi.

Parcheggio di competenza dell'Assicurato

La garanzia copre il rischio derivante dalla proprietà e dalla gestione di un'area - di pertinenza dei fabbricati ove si svolge l'attività assicurata - adibita a parcheggio dei veicoli dei prestatori di lavoro, visitatori o fornitori, all'interno dell'ubicazione dove si svolge l'attività.

La presente garanzia viene prestata fino a concorrenza del massimo indennizzo specifico e previa applicazione di uno Scoperto e/o Franchigia come indicato nella Scheda di Polizza.

Restano comunque esclusi i danni conseguenti a furto, rapina, atti vandalici, incendio dei veicoli e i danni alle cose in essi contenuti.

Responsabilità civile postuma da installazione o manutenzione

A parziale deroga dell'Articolo "Esclusioni", la garanzia Responsabilità Civile copre i danni verificatisi dopo l'esecuzione dei lavori, purché derivanti da difetti di installazione di impianti, apparecchiature o cose in genere, o da difetto di esecuzione di lavori di manutenzione o riparazione.

L'Assicurazione è prestata anche per le attività di cui all'art. 1 della Legge n. 46 del 5/3/1990, purché l'Assicurato sia in possesso dell'abilitazione prevista dall'art. 2 della stessa Legge.

L'Assicurazione non copre i danni:

- agli impianti ed apparecchiature installati, nonché qualsiasi spesa inerente alla sostituzione e riparazione degli stessi;
- derivanti dalla mancata rispondenza delle opere, degli impianti o apparecchiature installati all'uso e alla necessità cui sono destinati;
- derivanti da interruzione o sospensione totale o parziale di attività industriali, professionali, commerciali, agricole o di servizi;
- da difetto originario di prodotti;
- derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non derivantigli direttamente dalla Legge;
- da mancato o intempestivo intervento manutentivo.

Questa garanzia è prestata per i lavori eseguiti e i danni verificatisi durante il periodo di validità dell'Assicurazione stessa, non oltre <numero mesi indicati in Scheda di Polizza> mesi dopo la data di esecuzione dei lavori.

Questa garanzia è prestata per i lavori eseguiti e i danni verificatisi durante il periodo di validità dell'Assicurazione stessa, entro il periodo indicato nella Scheda di Polizza.

La presente garanzia viene prestata fino a concorrenza del massimo indennizzo specifico e previa applicazione di uno Scoperto e/o Franchigia come indicato nella Scheda di Polizza.

Polizza n. 502166381

Condizioni di assicurazione

Responsabilità dei subappaltatori

In caso l'Assicurato subappalti tutto o parte dei lavori, è assicurata anche la responsabilità delle imprese subappaltatrici per i danni cagionati a terzi mentre eseguono i lavori medesimi.

La presente garanzia viene prestata in eccedenza ad eventuali polizze di Responsabilità Civile stipulate dai subappaltatori e comunque **fino a concorrenza del massimo indennizzo specifico e previa applicazione di uno Scoperto e/o Franchigia come indicato nella Scheda di Polizza.**

Responsabilità personale di quadri e dirigenti

L'Assicurazione vale, entro i massimali pattuiti per la R.C.T., anche per la responsabilità civile personale di quadri e dirigenti, dipendenti dell'Assicurato, per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti materiali a cose o animali nello svolgimento delle loro mansioni.

E' escluso dal novero dei terzi l'Assicurato stesso.

Agli effetti di questa garanzia sono considerati terzi anche i prestatori di lavoro dell'Assicurato, **limitatamente ai danni da essi subiti per morte o per lesioni personali gravi o gravissime**, così come definite dall'art. 583 del Codice Penale.

Il massimale pattuito per il danno a cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati.

Terzi dipendenti di altre imprese, fornitori, consulenti

A parziale deroga dell'Articolo "Persone non considerate terzi" sono considerati terzi i titolari e i dipendenti di imprese - quali imprese di trasporto, fornitori e clienti - che, in via occasionale, possono partecipare a lavori di carico e scarico o complementari all'attività formante oggetto dell'Assicurazione.